

COMUNE DI MONTEROTONDO



PROVINCIA DI ROMA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E REALIZZAZIONE DI VERDE ATTREZZATO, PIAZZA PUBBLICA E AUTORIMESSA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

CUP: I91B21001210005 - CIG: 927527463D

PROGETTO DEFINITIVO
(VARIANTE OTT. 2025)

Il Responsabile del Servizio

Arch. Andrea Cucchiaroni

GE.140

RELAZIONE DNSH

rev.	data	descrizione	verif.	approv.	scala
0	10.2025	prima emissione	v	v	-
					formato
					A4

RTI
mandataria



A.J. Mobilità s.r.l.

S.S. Flaminia km 131,15
06049 Spoleto (PG)

mandante



Via Provinciale delle Breccie, 40
80147 Napoli (NA)

RTP

mandataria

C.S.I. srl

Via Vincenzo Lamberti, 29
81100 Caserta (CE)

mandanti

Silvestrini Ingegneria srl

Via Guglielmo Oberdan, 71
00015 Monterotondo (RM)

Arch. Carmine Tirone

Ing. Vincenzo Caterino

Dott. Geol. Giuseppe Falzarano



IL SOGGETTO PROPONENTE

PROGETTAZIONE



1 PREMESSA

Il documento descrive le misure adottate per garantire la sostenibilità ambientale del progetto, applicando in particolare il concetto di “Do Not Significant Harm” (DNSH)

2 IL PRINCIPIO DNSH

Il principio DNSH, ovvero del “non arrecare un danno significativo” all'ambiente, nasce per coniugare crescita economica e tutela dell'ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cosiddetto “Regolamento Tassonomia”. Prima di introdurre ciò che il presente Regolamento identifica come principio DNSH, bisogna esplicitare il concetto di tassonomia delle attività economiche sostenibili, che identifica una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali:

- a. La mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b. L'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c. L'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d. La transizione verso un'economia circolare;
- e. La prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f. La protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Sulla base di quanto sopra esposto, per rispetto del principio DNSH per un'attività economica si intende la dimostrazione che tale attività non arrechi danno significativo ai sei principi qui sopra esposti. In particolare l'Art. 17 prescrive, come parametro di valutazione del rispetto di tali concetti, l'analisi dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

La normativa relativa al PNRR, improntata a garantire una compliance minima alla strategia ambientale europea, non esclude che gli interventi possano anche fornire un contributo sostanziale ai sei obiettivi ambientali: ad oggi infatti, con uno specifico atto delegato della Commissione UE (Regolamento UE 2021/2139), che integra il Regolamento Tassonomia prima citato, sono stati definiti i criteri tecnici per valutare il contributo delle attività economiche ai primi due obiettivi ambientali, cioè la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

mandataria



mandante





3 COME VALUTARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DNSH

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'obiettivo di fornire uno strumento valido per l'attuazione del principio DNSH, nel Dicembre 2021 ha redatto una Guida operativa, aggiornata successivamente con la Circolare n.33 del 13/10/2022.

La Guida è composta da:

- una mappatura (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle singole misure del PNRR rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica)
- schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
- schede tecniche relative a ciascuna “area di intervento”, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica
- check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.
- appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4 GLI OBIETTIVI E LA LORO CONCRETIZZAZIONE

Nel caso in esame la Guida Operativa, non essendo il progetto oggetto di investimenti del PNRR, sarà impiegata solo in riferimento al rispetto dei principi DNSH (Regime 2) riferiti alla tipologia di intervento previsto, ed impiegherà perciò unicamente la Scheda Operativa di riferimento.

Al fine di dimostrare quanto richiesto, la presente trattazione esplicherà ed argomenterà il rispetto di tutti i punti della Scheda di riferimento.

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici

C. Principio guida

“I nuovi edifici e le relative pertinenze devono essere progettati e costruiti per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita. Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: Estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle; Attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'ue (ets) che

mandataria



mandante





Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e realizzazione di verde attrezzato, piazza pubblica e autorimessa in Piazza della Libertà mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Al contempo, va prestata attenzione all'adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici, all'utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere. Le soluzioni realizzative, i materiali ed i componenti utilizzati dovranno garantire il rispetto dei CAM vigenti."

Il nuovo edificio e le relative pertinenze non ricadono nelle categorie ad uso produttivo o similari elencate dalla scheda tecnica.

L'intervento garantisce il rispetto dei CAM vigenti, come esplicitato nella Relazione GE.130 allegata al presente progetto definitivo.

D. Vincoli DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

"Qualora l'intervento ricada in un investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2) i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

- a. Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built" (come costruito);*
- b. L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.*

L'intervento in fase di progettazione ha adottato le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica. In particolare, è stata raggiunta la classificazione di edificio ad energia quasi zero.

L'edificio di nuova realizzazione non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Adattamento ai cambiamenti climatici

"Per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'investimento, si dovrà eseguire una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella

mandataria



mandante





Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e realizzazione di verde attrezzato, piazza pubblica e autorimessa in Piazza della Libertà mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (Ue) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. La valutazione dovrà essere condotta realizzando i seguenti passi:

- a) Svolgimento di uno screening dell'attività per identificare quali rischi fisici legati al clima dall'elenco nella sezione II della citata appendice possono influenzare il rendimento dell'attività economica durante la sua vita prevista;*
- b) Svolgimento di una verifica del rischio climatico e della vulnerabilità per valutare la rilevanza dei rischi fisici legati al clima sull'attività economica, se l'attività è valutata a rischio da uno o più dei rischi fisici legati al clima elencati nella sezione II della citata appendice;*
- c) Valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico identificato legato al clima."*

Dopo la consultazione del Regolamento delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021 si è pervenuti alla conclusione che nessuno dei rischi fisici legati al clima dall'elenco nella sezione II della citata appendice possono influenzare il rendimento dell'attività economica durante la sua vita prevista, pertanto non verrà realizzata alcuna valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Uso sostenibile delle acque e delle risorse marine

"A tal fine gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico delle utenze. Pertanto, oltre alla piena adozione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" per quanto riguarda la gestione delle acque, le soluzioni tecniche adottate dovranno rispettare gli standard internazionali di prodotto nel seguito elencati:

- *EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";*
- *EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10";*
- *EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) – Specifiche tecniche generali";*
- *EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";*

mandataria



mandante





Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e realizzazione di verde attrezzato, piazza pubblica e autorimessa in Piazza della Libertà mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

- EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";
- EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali", che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;
- EN 1287 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali";
- EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica"

L'intervento in fase di progettazione ha previsto l'impiego di dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto. L'appaltatore, per dimostrare il rispetto di tali requisiti, si impegna a presentare tutte le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

Economia circolare

"Il requisito da dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13). Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", relativo ai requisiti di Disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti."

L'operatore economico ha previsto, in fase di progettazione esecutiva, la redazione di un Piano di Gestione Rifiuti, in cui si dimostra quanto richiesto nel presente punto della Scheda operativa. All'interno del piano è previsto l'inserimento una relazione finale con l'indicazione della percentuale di rifiuti non pericolosi che saranno recuperati.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

"Tale aspetto coinvolge: i materiali in ingresso; la gestione ambientale del cantiere; eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, per nuove costruzioni realizzate all'interno di aree di estensione superiore a 1000 mq.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

mandataria



mandante





Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e realizzazione di verde attrezzato, piazza pubblica e autorimessa in Piazza della Libertà mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali.

Tali attività sono descritte all'interno del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Per le eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda dovranno essere adottate le modalità definite dal D. lgs 152/06 Testo unico ambientale.

L'operatore economico garantisce che per i materiali in ingresso non saranno utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “Authorization List” e che a dimostrazione di ciò saranno fornite le schede tecniche di materiali e sostanze impiegate.

Per la gestione ambientale di cantiere, saranno adottati i criteri ambientali minimi già citati nella Relazione GE.130. La valutazione del rischio Radon, come anche i criteri atti a definire eventuali soluzioni di mitigazione e controllo, sono esplicitati all'interno dell'apposito paragrafo della Relazione Generale dell'intervento.

Essendo l'intervento contestualizzato in aree di estensione superiore a 1000 mq, la caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda è stata esplicitata nella “Relazione geologica e sismica IG.020”

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

“Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, gli edifici non potranno essere costruiti all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO;*
- Siti di Natura 2000*

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti

mandataria



mandante





Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e realizzazione di verde attrezzato, piazza pubblica e autorimessa in Piazza della Libertà mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, rivestimenti e finiture, dovrà essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Sarà pertanto necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale.

L'intervento non ricade all'interno delle aree citate dal presente punto della Scheda operativa. Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di rivestimenti e finiture, verranno fornite le schede tecniche dei materiali a garanzia che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente e che tutti gli altri prodotti in legno siano realizzati con legno riciclato/riutilizzato.

mandataria



mandante

